

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE -PROCEDURE CONCURSUALI

Proc. Reg. Ric. n. 1/2025

DECRETO DI ESDEBITAZIONE EX ART. 283 CCII
del debitore (C.F.)

DECRETO

Il Giudice,
letto

nominato gestore della crisi dall'OCC MO.TO, ha domandato a questo Tribunale di accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, avendo il ricorrente la residenza del circondario del Tribunale di Torino;

ritenuto che il ricorso sia ammissibile nonostante il debitore lo abbia presentato senza il patrocinio di un difensore, per le ragioni che seguono:

- l'art. 283, comma 3, CCII, che regola il procedimento avente ad oggetto la domanda di esdebitazione del debitore incapiente, nulla specifica rispetto alla necessità o meno che il debitore sia assistito da un avvocato: la disposizione si limita, infatti, a stabilire che *"la domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente"*, unitamente alla documentazione di seguito elencata;
- l'assenza di un'indicazione precisa in merito alla difesa tecnica di un difensore non è dirimente né nel senso della sua necessità, né in quello della sua superfluità: se è vero che l'art. 9, comma 2, inserito dal legislatore del Codice tra i principi generali di carattere processuale, prevede che *"salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio"*, occorre comunque chiedersi se, sul piano sistematico, il procedimento per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente rientri tra i casi per cui il legislatore ha inteso implicitamente derogare al principio generale affermato dall'art. 9, comma 2, CCII;
- nell'impianto generale del Codice della Crisi – in linea con quello del Codice di Procedura Civile - l'esigenza che il debitore ricorrente sia assistito da un difensore sorge in tutti i casi in cui, da un lato, è previsto un contraddittorio, anche solo potenziale, tra gli interessi del debitore e quello dei creditori, e, dall'altro, l'attività a difesa di quell'interesse richiede un bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche proprie dell'avvocato;
- il CCII, agli artt. 40 ss., disciplina il procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alla liquidazione giudiziale: tale procedimento ha natura contenziosa, trovando in esso

esplicazione il contraddittorio tra debitore e creditori, che si trovano assestati su posizioni antitetiche e potenzialmente contrastanti, ancorché non sempre in concreto si verifichi una controversia (si pensi ai casi in cui l'adozione dello strumento di regolazione della crisi del debitore garantisce un pagamento integrale del creditore o rappresenti una soluzione la cui convenienza è condivisa dal creditore stesso);

- non vi sono dubbi, pertanto, che il principio di obbligatorietà della difesa tecnica si applichi a tutti i casi di procedimento unitario, ad eccezione di quelli per i quali è la legge a prevedere un'espressa deroga:
 1. il debitore che chiede la propria liquidazione giudiziale può stare in giudizio personalmente (art. 40, comma 5 CCII);
 2. la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere presentata personalmente dal debitore, ferma restando la necessaria assistenza di un OCC (art. 269, comma 1, CCII);
 3. la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII è presentata al giudice *"tramite un OCC"*, senza che sia necessaria l'assistenza di un difensore (art. 68, comma 1, CCII);
- il patrocinio del difensore appare, inoltre, necessario anche negli altri procedimenti giudiziari di natura contenziosa disciplinati dal CCII, diversi da quelli per cui sono applicabili le regole del procedimento unitario (ad es. richiesta di conferma delle misure protettive ex art. 19; ricorso per le autorizzazioni previste dall'art. 22; reclami ex artt. 124, ecc.);
- l'obbligo di assistenza del difensore trova il proprio contraltare nelle norme sulla prededuzione dei crediti: la prededuzione riconnessa ad attività professionale svolta nell'interesse del debitore è riconosciuta esclusivamente per crediti professionali sorti in funzione della presentazione di domande in cui il ricorso al professionista è necessario, mentre è generalmente esclusa per l'attività professionale di assistenza del debitore non necessaria;
- alla luce delle riflessioni di carattere generale finora svolte, si ritiene che sussistano fondate ragioni per ritenere che il sovraindebitato incapiente possa presentare la domanda di esdebitazione senza l'assistenza di un difensore:
 1. il procedimento disciplinato dall'art. 283 CCII è un procedimento autonomo, regolato in ogni aspetto, a cui non è quindi applicabile la normativa relativa al procedimento unitario;
 2. nel procedimento disciplinato dall'art. 283 CCII non vi è spazio per il contenzioso tra debitori e creditori: ciò è stato chiarito dall'ultimo correttivo che, modificando radicalmente il comma 8, ha posto l'eventuale contraddittorio con i creditori oppONENTI in una fase procedimentale diversa e separata da quella che si conclude con il decreto di concessione dell'esdebitazione. Se, infatti, prima del correttivo, la decisione sulle eventuali opposizioni proposte dai creditori veniva assunta dallo stesso giudice che aveva concesso l'esdebitazione, previa instaurazione del contraddittorio con i creditori oppONENTI e tramite la pronuncia di un decreto di conferma o revoca del decreto reso *inaudita altera parte*, oggi i creditori, ricevuta la comunicazione del decreto, *"possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni"*. Essi, cioè, per opporsi all'esdebitazione del debitore, devono introdurre un procedimento impugnatorio autonomo,

- certamente contenzioso, in cui non vi è dubbio che per tutte le parti costituite sia necessaria l'assistenza di un difensore;
3. stante la natura non contenziosa del procedimento disciplinato dall'art. 283 CCII, si ritiene che esso rientri nel novero dei procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, nell'ambito dei quali non è generalmente richiesta obbligatoriamente l'assistenza tecnica di un legale, a meno che nel procedimento non debba essere coinvolta una pluralità di soggetti portatori di interessi non omogenei;
 4. l'art. 283 CCII garantisce un necessario adeguato supporto al debitore nell'arco dell'intero procedimento imponendo che la domanda sia presentata tramite l'OCC, soggetto qualificato e dotato di tutte le competenze tecniche necessarie al buon esito del procedimento. Non si coglie, quindi, quale possa essere il valore aggiunto della presenza di un difensore, in un procedimento - come quello in esame - privo di controversie anche solo potenziali e tecnicamente governabile da un soggetto professionale qualificato come l'OCC;
 5. al di là degli aspetti finora esposti – tutti riguardanti la natura non contenziosa del procedimento – si ritiene che, a sostegno della tesi della facoltatività di assistenza di un difensore, sussista un'ulteriore ragione di ordine pratico, strettamente connessa al principio di economicità delle procedure. La procedura di cui all'art. 283 CCII riguarda *"il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura"* (cfr. comma 1), e, dunque, un soggetto privo di patrimonio o di fonti reddituali sufficienti a garantire un pagamento, ancorché minimo, del ceto creditorio. In questo quadro, non si ravvisa alcuna ragione che giustifichi l'imposizione al debitore dell'assistenza di un difensore e del conseguente debito per il pagamento dell'attività professionale svolta a suo favore: al contrario, la scelta di non imporre l'assistenza del difensore consente, da un lato, di non incrementare l'indebitamento complessivo del debitore (già gravato dal debito relativo al compenso per l'attività necessariamente svolta dall'OCC) e, dall'altro, di liberare eventuali risorse sopravvenute a favore dei creditori preesistenti;
 6. se si ritenesse necessaria l'assistenza del difensore, si correrebbe il rischio di impedire di fatto al debitore l'accesso alla procedura: la situazione di incapienza del patrimonio del debitore e l'assenza di prospettive di ricevere un pagamento scoraggerebbero, infatti, gli avvocati dal prestare la propria attività professionale a favore del debitore. Né può darsi per scontato che il debitore titolato ad ottenere l'esdebitazione ex art. 283 CCII presenti i requisiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito del debitore potrebbe rientrare nel limite calcolato ai sensi dell'art. 283, comma 2 e, al contempo, superare quello richiesto dall'art. 76 DPR 30 maggio 2002, n. 115. Vi è pertanto che, ove l'assistenza del debitore fosse ritenuta obbligatoria, il debitore meritevole incapiente, il quale tuttavia presenti un reddito annuo superiore al limite per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potrebbe accedere alla procedura, a meno di

trovare un avvocato disposto a lavorare in suo favore in una prospettiva di gratuità, senza, cioè, alcuna seria prospettiva di ricevere il pagamento per la propria attività professionale;

7. non vi è nessuna norma che preveda la prededuzione dei crediti relativi a compensi dell'avvocato nel procedimento ex art. 283 CCII, conformemente al principio sopra ricordato, secondo cui la prededuzione è riconosciuta soltanto per i crediti relativi all'attività di assistenza necessaria del debitore, e non a quella da questi richiesta in via facoltativa. Vi è infatti che la prededuzione è riconosciuta dall'art. 6, comma 1, lett. a) al solo credito dell'OCC, il quale – come già ricordato – deve necessariamente assistere il debitore ricorrente nella presentazione della domanda di esdebitazione;
8. l'art. 283, comma 6, CCII dispone che *"i compensi dell'OCC sono ridotti della metà"*: a fronte di tale disposizione, l'omessa menzione della sorte del compenso dell'avvocato che assista il difensore non può giustificarsi se non ritenendo che il legislatore ritenga superflua e non necessaria la presenza di un difensore. Una diversa lettura comporterebbe, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due soggetti professionali coinvolti nell'attività di proposizione della domanda: l'OCC, il cui compenso dovrebbe essere dimezzato, e l'avvocato, che avrebbe invece diritto al compenso nella sua integralità, salva ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

rilevato che

- la domanda di esdebitazione risulta corredata della documentazione indicata dall'art. 283, comma 3, CCII;
- alla domanda è allegata una relazione particolareggiata dell'OCC che risulta completa delle informazioni e valutazioni richieste dall'art. 283, comma 4, CCII;
- in particolare l'OCC ha espresso un giudizio positivo sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che

- il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto da oltre un anno non svolge attività di impresa e non riveste la qualità di socio illimitatamente responsabile di società;
- il debitore si trova in una situazione di insolvenza, in quanto, a fronte di un indebitamento complessivo quantificato in € 320.183,03, non dispone di un patrimonio mobiliare o immobiliare liquidabile e percepisce un reddito da lavoro medio, calcolato con riferimento all'ultimo triennio, di circa € 11.858 annui;
- il debitore non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, salvo il verificarsi di eventi che, allo stato, non sono prevedibili: l'OCC ha dato atto che *"negli ultimi anni il Sig.*

è riuscito a mantenersi esclusivamente tramite associazioni di volontariato che l'hanno aiutato a trovare finalmente un lavoro a tempo

indeterminato ed a potersi mantenere pur con enormi sacrifici senza l'aiuto di soggetti terzi";

- il debitore appare meritevole di accedere alla procedura, in quanto, secondo quanto si evince dagli atti del presente procedimento e confermato dalle indagini svolte dall'OCC, non emerge che egli abbia posto in essere atti in fronte o abbia concorso con dolo o colpa grave alla formazione dell'indebitamento: come risulta dalla ricostruzione effettuata, l'indebitamento del ricorrente è derivato principalmente dalla situazione familiare (la separazione ed il successivo divorzio hanno comportato difficoltà ad onorare i debiti nonché necessità di continui trasferimenti di Regione per poter continuare a frequentare la figlia), nonché da alcune attività imprenditoriali rivelatesi in perdita (gestione di attività economiche risultate non proficue per difficoltà oggettive nonché per il periodo storico negativo causa crollo finanziario 2008 e Covid) ed aggravate dal ricorso ad aiuti finanziari privati;
- il debitore, a quanto consta, non ha posto in essere atti in frode e non ha beneficiato di altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di altra esdebitazione;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

concede l'esdebitazione a _____ (C.F. _____);
dispone

- che l'OCC provveda alla comunicazione del presente decreto ai debitori e ai creditori, avvisando questi ultimi che potranno proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione;
- che il debitore presenti, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, CCII, consegnandola all'OCC entro la data del 15 marzo 2026, 2027 e 2028;
- che l'OCC vigili sulla tempestività della suddetta dichiarazione, depositando nel fascicolo della procedura la suddetta dichiarazione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato o, entro lo stesso termine, segnali l'eventuale inadempimento del debitore all'obbligo di invio della relazione;
- che l'OCC nello stesso termine depositi una propria relazione in merito alle verifiche svolte per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dall'art. 283, comma 1, CCII, dando eventualmente corso alla comunicazione prevista dall'art. 283, comma 9, CCII, previa autorizzazione del giudice, nel caso in cui verifichi l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori.

Si comunichi alla parte ricorrente e all'OCC.

Torino, 11 marzo 2025

Il Giudice
Stefano Miglietta